

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**

**PARTE NORMATIVA 2015 - 2017**

**PARTE ECONOMICA 2017**

Premesso che:

- a) in data 10/01/2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dell'IPAB "Centro Servizi Anziani" di Dueville (VI), relativo alla **parte normativa 2015 - 2017 ed alla parte economica 2017**;
- b) il Collegio dei revisori, con nota in data 25/01/2018, pervenuta al prot. n. 195 ha trasmesso la certificazione sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001);
- c) con deliberazione in data 29/01/2018, n. 06 di reg., il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI;

Il giorno 31/01/2018, alle ore 9,00 presso l'IPAB "Centro Servizi Anziani" di Dueville (VI), ha avuto luogo l'incontro fra le delegazioni trattanti costituite ai sensi dell'art. 10 del CCNL 1.4.1999:


**per la Parte Pubblica:**

- Frison Vilma - Segretario-Direttore




**per la Parte Sindacale:**

- i componenti la R.S.U.: Miola Susanna; Perrone Giuseppina; Munaretto Valentina; Novello Maria Pia;
- i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL:
- FP CGIL - Bagnara Stefano;
  - CISL FP - Alberton Margherita;
  - UIL FPL - Girardi Daniele.



Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo** per il personale dipendente dell'IPAB "Centro Servizi Anziani" di Dueville (VI), relativo alla **parte normativa 2015 - 2017 ed alla parte economica 2017**.



**CAPO I**  
**OBIETTIVI**  
**RELAZIONI SINDACALI**  
**PARTECIPAZIONE**

**PREMESSA**

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e la prioritaria salvaguardia degli interessi dell'utenza.
2. Per tali fini, la Parte Pubblica e la Parte Sindacale sono impegnate, nel reciproco rispetto e nell'esercizio responsabile dei diversi ruoli, ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali, con le modalità e nei tempi previsti.
3. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo vien predisposto in attuazione del d. Lgs. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni, che qui si danno per integralmente applicate.

**Art. 1**  
**Campo di applicazione e durata**  
*(art. 4, CCNL 22.1.2004)*

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dipendente, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data dell'1.1.2017 o assunto successivamente.
2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si riferisce, per la parte normativa, al periodo dal 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2017 e, per la parte economica, al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017, e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.1.2004, il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

**Art. 2**  
**Relazioni sindacali**  
*(artt. 2, 3, 4, 10, CCNQ 7.8.1998)*

1. Le relazioni sindacali si esplicano, nelle forme previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali vigenti.
2. L'esame congiunto viene attivato attraverso la richiesta presentata dalla parte sindacale, a seguito della preventiva informazione, trasmessa dall'Amministrazione sugli atti di natura organizzativa di cui all'art. 5, comma 2, del d. lgs. 165/2001. Le modalità, le procedure ed i termini di attivazione e di conclusione dell'esame congiunto sono conformati alla normativa del CCNL che disciplina l'istituto della concertazione.
3. Le parti, per la trasmissione della documentazione non riservata, ed ove possibile, utilizzano la

Marelli

Reoranou

Hilde

De

Stc

GG

posta elettronica, il fax ovvero la trasmissione della documentazione su supporto cartaceo.

- 4. I contratti collettivi decentrati integrativi, nonché i verbali degli incontri, dopo la sottoscrizione, vengono forniti ai soggetti sindacali.
- 5. Per l'esercizio delle attività sindacali, nel rispetto degli obiettivi indicati nella premessa del presente CCDI, l'Amministrazione assicura:
  - a) l'utilizzo di una bacheca sindacale;
  - b) l'utilizzo di un idoneo locale per l'esercizio dell'attività sindacale, che viene messo a disposizione dei soggetti sindacali aventi titolo, di volta in volta, previa richiesta dei soggetti medesimi.
- 6. Al fine di ottemperare all'obbligo di garantire la funzionalità dell'attività lavorativa della ~~struttura di appartenenza del dipendente, il soggetto sindacale competente~~ presenta la richiesta di permesso sindacale all'Ufficio personale, di norma, con preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi.
- 7. Nell'ipotesi in cui le esigenze di servizio non consentano la fruizione del permesso sindacale, l'eventuale diniego viene formalmente comunicato al dirigente sindacale ed alla rispettiva Struttura sindacale, di norma, con preavviso di almeno 24 ore.

**Art. 3**

***Servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero***

*(art. 5, Accordo nazionale 19.9.2002 - L. 146/1990 - L. 83/2000)*

- 1. I contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, nonché le procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sono disciplinati dai protocolli d'intesa sottoscritti il **23.10.1995** ed il **9.3.2004**, in attuazione dell'Accordo collettivo nazionale del 19.9.2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali.

**CAPO II**


**MODALITÀ DI UTILIZZO  
DELLE RISORSE FINANZIARIE**

**Art. 4**

***Risorse decentrate***

*(art. 31, CCNL 22.1.2004, art. 8, CCNL 11.4.2008)*

- 1. L'Amministrazione, con cadenza annuale ed in applicazione delle norme del CCNL che disciplinano la composizione e l'integrazione delle parti stabile e variabile delle risorse decentrate, predispone gli atti di propria competenza, necessari ai fini della composizione del relativo fondo.
- 2. Per l'anno 2017, dato atto della composizione del fondo, quale risulta dall'allegato prospetto predisposto dall'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, e sulla

Mavele      

base della disciplina ivi contenuta, la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate sono specificate nel prospetto, pure allegato.

**Art. 5**  
**Criteria di ripartizione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi**  
(art. 4, c. 2, lett. b, CCNL 1.4.1999)

1. I compensi incentivanti la produttività vengono erogati a consuntivo, con riferimento ai risultati della gestione e sulla base delle risultanze della valutazione, in applicazione dei criteri previsti dal Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance.
- ~~2. La valutazione viene effettuata annualmente. Per i soli dipendenti che presentino una valutazione insufficiente, con cadenza semestrale, entro il mese di luglio, viene effettuato il colloquio individuale per la verifica intermedia, anche per consentire in necessario recupero. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento viene effettuata la valutazione finale. La relativa scheda viene consegnata al dipendente e viene sottoscritta sia dal valutatore che dal valutato.~~
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della scheda, il dipendente può presentare eventuali reclami scritti al Segretario Direttore, il quale, sentito l'interessato, eventualmente assistito dalla Rappresentanza sindacale di riferimento, entro i successivi 20 giorni assume le proprie decisioni, che vengono formalmente comunicate all'interessato, con comunicazione scritta.
4. Le valutazioni vengono effettuate dal Segretario Direttore, che si avvale dei Responsabili dei servizi cui appartengono i vari dipendenti.
5. La parte del Fondo da destinare alla produttività viene ripartita in misura direttamente proporzionale al punteggio riportato nella scheda di valutazione individuale.
6. Fermo restando che la presenza in servizio non costituisce elemento diretto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività, l'incidenza del periodo lavorato rispetto all'apporto del singolo dipendente nel perseguimento degli obiettivi viene considerato nella valutazione individuale.
7. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, i compensi incentivanti vengono erogati in misura proporzionale alla percentuale del rapporto di lavoro rispetto al tempo pieno.
8. I compensi incentivanti la produttività vengono erogati, pro quota, anche al personale a tempo determinato che abbia svolto almeno sei mesi continuativi di servizio.

**Art. 6**  
**Indennità di rischio**  
(art. 37, c. 1, CCNL 14.9.2000 - art. 41, CCNL 22.1.2004)

1. Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale sono individuate con riferimento alle figure professionali di seguito indicate:
  - a) operatore addetto all'assistenza;
  - b) infermiere professionale;
  - c) fisioterapista;

- d) personale di cucina;
  - e) personale addetto ai servizi generali;
2. L'indennità di rischio viene corrisposta, nella misura prevista dal vigente CCNL e per le sole giornate di presenza.

**Art. 7**

**Compensi per attività disagiate.**

*Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art.17, comma 2, lett. e), CCNL 1.4.1999*  
 (art. 4, c. 2, lett. c, CCNL 1.4.1999)

1. ~~Considerato che gli infermieri sono tenuti ad assicurare la massima collaborazione con le altre figure professionali, in particolare nelle situazioni di emergenza organizzativa, nonché un'azione di coordinamento nei reparti, in particolare nei tempi di lavoro nei quali non siano presenti le figure professionali cui competono le funzioni di coordinamento, viene erogato un compenso, nella misura di € 92,19 mensili.~~
2. In caso di assenza per malattia, si applica la disciplina di cui all'art. 71 del d.l. 112/2008, convertito in L. 133/2008.

**Art. 8**

**Compensi per specifiche responsabilità**

*Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art.17, comma 2, lett. f), CCNL 1.4.1999*  
 (art. 4, c. 2, lett. c, CCNL 1.4.1999)

1. Al personale cui sono formalmente attribuite funzioni di coordinamento e di sicurezza viene corrisposto un compenso nella misura di € 2.500,00 annui lordi.
2. Il personale destinatario dei compensi di cui al presente articolo è il seguente:
  - a) Coordinatori di nucleo;
  - b) Responsabile sicurezza.
3. In caso di assenza per malattia, si applica la disciplina di cui all'art. 71 del d.l. 112/2008, convertito in L. 133/2008.

**CAPO III**  
**NORME FINALI**

**Art. 9**

**Tempi, modalità e procedure di verifica dell'attuazione del contratto collettivo decentrato integrativo**

(art. 5, c. 4, CCNL 1.4.1999)

1. Prima dell'avvio della sessione annuale del negoziato sulle materie per le quali il CCNL prevede tale cadenza, fra le delegazioni trattanti viene effettuata una verifica dell'attuazione dei vari istituti disciplinati dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) triennale, anche

Morales

Teodoro Nides

RE

N

OT

per consentire all'Amministrazione di attivare opportuni interventi, a fronte di eventuali anomalie che si dovessero riscontrare nella gestione del CCDI medesimo.

- 2. Qualora, in sede di verifica, emerga l'esigenza di modificare o integrare clausole del CCDI triennale, le eventuali modifiche o integrazioni avranno effetto dalla decorrenza del relativo accordo.

**Art. 10**  
**Entrata in vigore e disapplicazioni**

- 1. La disciplina contenuta nei precedenti articoli trova applicazione nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, nonché del personale cessato dal servizio, ~~con diritto a pensione, nell'arco di vigenza del presente accordo.~~
- 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente accordo.
- 3. Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della disciplina contenuta nel presente accordo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore, salvo le diverse decorrenze previste dall'accordo medesimo.
- 4. Dalla data di entrata in vigore del presente CCDI sono inapplicabili tutte le norme previste da precedenti accordi o contratti collettivi.

FP con  
Stefo Bagnone

Marelli

Teodoro

Mulas

RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017

COMPOSIZIONE FONDO



CCNL	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	<b>RISORSE STABILI</b>		
1.4.1999 - art. 15, c. 5	Incremento dotazione organica (parte stabile)	213.324,24	
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>213.324,24</b>	
	<b>RISORSE VARIABILI</b>		
1.4.1999 - art.15, comma 5	Incremento servizi e attivazione nuove attività	2.598,43	
	- Incremento dotaz. Organica 2016 (p.variabale)		98,43
	- Assunzioni a tempo determinato (1 x 7 mesi)		
	- Responsabile sicurezza (dal 2015)		2.500,00
22.1.2004 - art. 31, c. 5	Somme del fondo non spese nel 2016		
	<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>2.598,43</b>	
	<b>TOTALE FONDO ANNO 2017</b>	<b>215.922,67</b>	



RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017

RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE

(ipetesi)

CCNL	DESCRIZIONE	IMPERIO	PROGRESSIVO (di cui in CC)	
	Fondo iniziale (risorse stabili)		213.324,24	
22.1.2004 - art. 33 art. 34, c. 1	Indennità di comparto	27.009,29	186.314,95	
	Progressione economica orizzontale		186.314,95	
1.4.99-art.17,c.2, lett. c)	<b>Retribuz. di posiz. e risultato posizioni organizzative</b>	16.150,00	170.164,95	
	- posizione			12.920,00
	- risultato (25% accantonato)			3.230,00
	<b>TOTALE (risorse stabili)</b>	<b>43.159,29</b>		
	Residuo Fondo iniziale (risorse stabili)	170.164,95		
	Fondo iniziale (risorse variabili)	2.598,43		
	<b>Disponibilità residua</b>	<b>172.763,38</b>	<b>172.763,38</b>	
1.4.99-art.17,c.2, lett.				
d)	<b>Indennità</b>	107.034,17	65.729,21	
	- turno			89.023,54
	- rischio			18.010,63
e)	<b>Compensi per attività disagiate</b>	2.195,52	63.533,69	
	- Infermieri			1.705,52
	- disponibilità			490,00
f)	<b>Compensi per specifiche responsabilità</b>	10.000,00	53.533,69	
	- Coordinamento			7.500,00
	- Responsabile sicurezza			2.500,00
a)	<b>Compensi incentivanti la produttività</b>	53.533,69	0,00	
	- obiettivo formazione			18.000,00
	- obiettivo nucleo alzheimer			2.000,00
	- produttività collettiva			33.533,69
	<b>TOTALE (risorse variabili)</b>	<b>172.763,38</b>		
<b>TOTALE (risorse stabili + risorse variabili)</b>		<b>215.922,67</b>		

NOTE

RISORSE STABILI	213.324,24	
RISORSE VARIABILI	2.598,43	
	<u>215.922,67</u>	
EROGATO (RISORSE STABILI)		43.159,29
EROGATO (RISORSE VARIABILI)		<u>172.763,38</u>
		215.922,67
DIFFERENZA (EROGATO IN -)		0,00
TOTALE A PAREGGIO	<u>215.922,67</u>	<u>215.922,67</u>